

Codice A1103A

D.D. 4 agosto 2026, n. 674

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. P. k, Ob.S. T.M.G. - acc. 580-578-579/2026 - Fasc. n. 20C/FOR2021).



ATTO DD 674/A1103A/2026

DEL 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. P. k, Ob.S. T.M.G. - acc. 580-578-579/2026 – Fasc. n. 20C/FOR2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 00001037/2022 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Staz. ASTI, a carico del signor *omissisomissis omissis*(fonte del dato Comune (sistema ANPR)) in qualità di trasgressore, *iomissisomissis*), in qualità di obbligato in solido in quanto titolare dell'impresa individuale esecutrice, nei confronti del quale, con processo verbale n. **61/2021** del 29.10.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località “LAGO ACQUABIKE” nel Comune di REVIGLIASCO, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione degli artt. 13-20 della legge reg. 4/2009 e dell'art.27 del regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i.), relativo al divieto di taglio o danneggiamento di piante nel corso di interventi selvicolturali in violazione del regolamento forestale conseguente al mancato mantenimento della copertura prescritta (40%), punito a mente dell'art. 36 c.1 let. c) della medesima legge, in area di 2.350 mq al foglio 9 p. 285-224-222-225 nel Comune di REVIGLIASCO.

preso atto dell'elevato arretrato procedimentale esistente anche in considerazione delle risorse disponibili;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè che abbiano presentato nei termini uno scritto difensivo o richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (verbali di sopralluogo e accertamenti resi in altri procedimenti);

ritenuto sia più aderente al fatto accertato la riconfigurazione dei titoli di responsabilità in termini di

solidarietà passiva, ex art. 6 della legge 689/1981, per il committente (il sig. omissis) in termini di condotta materiale e quindi in qualità di trasgressore, per il titolare della ditta individuale esecutrice dei lavori omissis);

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche che giustificano nel caso di specie l'applicazione di una reazione superiore alla misura ridotta;

richiamati pertanto i sopracitati articoli del regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. c) della Legge 4/2009;

richiamato l'art. 31 c.3 bis della LR 4/2009 ("per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi");

preso atto dell'assenza di elezione a domicilio digitale per le comunicazioni procedurali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale nn. 1368 e 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025 39580/2025	578/2026 e 579/2026	Spese di notifica

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 346,54 (18 piante tagliate oltre il consentito per un valore di euro 173,27, minimo edittale per coefficiente di gravità 2) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in euro 21,22 a titolo di spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

in mesi 6 (il minimo edittale) la sospensione dall'albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 36.3bis della legge reg. 4/2009:

INGIUNGE

ai sunnominati il signor *omissisomissis omissis*(fonte del dato Comune (sistema ANPR)) in qualità di obbligato in solido ex art. 6 della legge 689/1981, *omissis*), in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro 367,76 a titolo di sanzione e spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA) e di **astenersi dall'esercizio dei diritti conseguenti all'iscrizione all'albo delle imprese forestali** di cui all'art. 31 della Lr 4/2009.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti